

Legge regionale 29 settembre 2026, n. 24

Disposizioni in materia di preservazione della fertilità per fini sociali.

(Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 30.09.2026)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Contributi per l'accesso al "social freezing"

Art. 4 Clausola valutativa

Art. 5 Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita);

Considerato quanto segue:

1. la persistente contrazione della natalità e la tendenza al rinvio dei progetti genitoriali, determinate anche da condizioni sociali, economiche e lavorative, rendono rilevante, nell'ambito delle politiche di promozione della salute e di welfare, il ricorso a strumenti di preservazione della fertilità per fini sociali, intesi quali percorsi di tutela della salute riproduttiva orientati a consentire una programmazione più consapevole delle scelte di vita;

2. la Regione Toscana, in un quadro di interventi orientati alla prevenzione e alla cura dell'infertilità "medical freezing", è stata tra le prime regioni ad introdurre, con la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2019, n. 395, misure in materia di preservazione della fertilità per fini sociali "social freezing", prevedendo specifiche disposizioni in tema di crioconservazione dei gameti e di percorsi connessi alla donazione volontaria e altruistica;

3. più recentemente, la Regione Toscana è nuovamente intervenuta sulla materia con la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2026, n. 288, (Criteri e modalità di crioconservazione dei gameti. Crioconservazione a scopo precauzionale c.d. social freezing);

4. anche alla luce dell'esperienza maturata in attuazione delle misure sopra richiamate e della rilevanza che la preservazione della fertilità a fini non clinici assume nell'attuale contesto demografico e sociale, risulta opportuno introdurre stabili interventi di sostegno destinati alle donne che intendono avvalersi del "social freezing" favorendo, in ragione dei costi connessi ai percorsi di crioconservazione, condizioni di equità nell'accesso alle relative procedure; l'intervento è configurato come sostegno alle donne in ragione dell'oggettiva asimmetria della procedura che, nel caso femminile, comporta maggiore complessità e costi di ordine di grandezza superiore rispetto alla crioconservazione dei gameti maschili;

5. in quest'ottica, con la presente legge si introduce una misura di sostegno economico, attuata tramite le aziende unità sanitarie locali, parametrata al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare e subordinata al possesso di specifici requisiti anagrafici e di residenza;

Approva la presente legge

Art. 1 Finalità

1. La Regione, al fine di tutelare il diritto alla genitorialità e alla procreazione, quali diritti costituzionalmente garantiti, e allo scopo di combattere il calo demografico, con la presente legge favorisce l'accesso delle donne alle tecniche di preservazione della fertilità per fini sociali.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge per tecniche di preservazione della fertilità per fini sociali si intende la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale "social freezing". Il "social freezing" è una tecnica di preservazione della fertilità che può essere richiesta dalle donne che desiderano programmare una gravidanza in futuro e che abbiano le condizioni mediche per farlo, garantendosi una maggiore probabilità di riuscita nel caso in cui, con il passare del tempo, si vada incontro a difficoltà di concepimento imputabili ad una fisiologica riduzione della fertilità.

Art. 3 Contributi per l'accesso al "social freezing"

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, assegna risorse alle aziende unità sanitarie locali per la concessione di contributi in favore delle donne che intendano avvalersi delle tecniche di "social freezing" di cui all'articolo 2.
2. I contributi di cui al comma 1, concedibili una sola volta nella vita nel limite massimo di euro 3.000,00 per ciascuna beneficiaria, sono erogati dalle aziende unità sanitarie locali a seguito di specifico avviso pubblico emanato dalle medesime aziende.
3. Tali contributi sono erogati per l'intero percorso di "social freezing" e per la connessa terapia farmacologica nonché eventualmente, entro il limite massimo di cui al comma 2, per la ripetizione del percorso e per il mantenimento del materiale crioconservato.
4. Possono beneficiare dei contributi le donne in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età compresa tra i 25 e i 39 anni;
 - b) residenza in Toscana da almeno un anno;
 - c) nucleo familiare con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000,00.
5. Costituisce criterio di priorità per la concessione dei contributi il valore ISEE più basso. A parità di ISEE prevale la maggiore età anagrafica della richiedente.
6. La procedura di "social freezing" è effettuata, ai fini del contributo, presso le strutture iscritte al registro di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sia pubbliche sia private convenzionate con il servizio sanitario regionale.
7. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le aziende unità sanitarie locali in base al numero di donne di età compresa tra i 25 e i 39 anni residenti nei comuni afferenti a ciascuna azienda unità sanitaria locale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.
8. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'assegnazione delle risorse alle aziende unità sanitarie locali, nonché per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi.

Art. 4 Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, valuta gli effetti delle misure introdotte per la preservazione della fertilità a fini sociali.
2. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:
 - a) le risorse erogate annualmente alle aziende unità sanitarie locali e le procedure da ciascuna di queste avviate per la concessione dei contributi alle donne che intendono ricorrere alle tecniche di "social freezing";
 - b) il numero di domande ricevute per ciascuna azienda unità sanitaria locale, di quelle ammissibili e di quelle accolte distinte per età, per valore ISEE e per distribuzione territoriale delle beneficiarie, specificando quante si sono rese disponibili a donare gli ovociti in caso di mancato utilizzo;
 - c) l'indicazione delle strutture di cui all'articolo 3, comma 6, nelle quali si sono svolte le diverse fasi del percorso di "social freezing";
 - d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

Art. 5 Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 50.000,00 per l'annualità 2026 e di euro 250.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026, 2027 e 2028.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2026 – 2028 rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo per l'annualità 2026 e per sola competenza per le annualità 2027 e 2028:

Anno 2026

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00;
- in aumento, Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 50.000,00.

Anno 2027

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 250.000,00;
- in aumento, Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 250.000,00.

Anno 2028

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 250.000,00;
- in aumento, Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 250.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.